

**Azienda unità sanitaria locale n° 7
Carbonia**

Deliberazione **1963** del **11 SET. 2003**

Oggetto: Affidamento incarico professionale di progettazione per i lavori di costruzione di una Casa Famiglia e Centro Diurno da ubicarsi nell'area del P.O. "F.lli Crobu" di Iglesias – Ing. Pierpaolo Corda.

Il Responsabile del Servizio Acquisti/Tecnici/Patrimonio

atteso che l'Azienda intende procedere alla costruzione, nell'area di pertinenza dell'ospedale "F.lli Crobu" di Iglesias, di un nuovo fabbricato da destinare a Casa Famiglia e Centro Diurno, per un importo stimato dei lavori di € 298.000,00, utilizzando a tal fine i seguenti finanziamenti:

- D.A.I.S. n. 3363 del 31.12.1993 per un importo di € 258.228,45 (lire 500.000.000);
- D.A.I.S. n. 5028 del 31.12.1998 per un importo residuo disponibile di € 140.000,00 (lire 271.077.800);

ritenuto che la progettazione dei lavori di cui sopra, allo stato attuale, non possa essere puntualmente assicurata dall'Ufficio Tecnico aziendale, già oberato dai numerosi appalti della "seconda fase" dell'art. 20 L. 67/88, dovendosi pertanto rivolgere ad un professionista esterno;

richiamata la deliberazione n. 1579 del 09.07.2003, con la quale l'Azienda ha manifestato la propria volontà di affidare l'incarico di progettazione dei lavori in oggetto disponendo la pubblicazione di uno specifico avviso pubblico tendente ad acquisire i "curricula" di liberi professionisti qualificati, ai quali affidare la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96;

dato atto che l'avviso di cui sopra è stato regolarmente pubblicato nell'Albo aziendale e nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carbonia ed Iglesias;

accertato che entro i termini di scadenza previsti dall'avviso risulta pervenuta unicamente la domanda del professionista Ing. Pierpaolo Corda di Cagliari - Pirri;

rilevato che l'Ing. Pierpaolo Corda dimostra una buona preparazione professionale e una comprovata esperienza nel settore dell'edilizia sanitaria, avendo al proprio attivo incarichi di progettazione e direzione lavori per pubbliche amministrazioni per un ammontare di oltre € 45.000.000,00;

evidenziato che l'Azienda ha già peraltro potuto valutare positivamente la competenza dell'Ing. Corda, che ha progettato e diretto i lavori di ristrutturazione generale ed impiantistica del Reparto Cucine del P.O. F.lli Crobu di Iglesias e i lavori di costruzione del nuovo Centro Dialisi di Buggerru;

rilevato che l'Ing. Corda ha offerto una riduzione dei termini fissati nell'avviso per la consegna degli elaborati delle varie fasi progettuali e ha previsto uno sconto del 10% da applicarsi in ugual misura ai minimi tariffari ed al rimborso spese, sulla cui base ha proposto uno schema di parcella dell'importo complessivo di € 55.143,00;

atteso che la Direzione Generale, trattandosi di un incarico professionale inferiore ai 100 mila Euro, ai sensi dell'art. 17, comma 12, della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, intende procedere all'affidamento dell'incarico professionale all'Ing. Corda sulla base della comprovata esperienza e capacità professionale, peraltro già dimostrata attraverso la progettazione e la conduzione di lavori nello stesso Presidio Ospedaliero F.lli Crobu nella cui area deve essere realizzato l'intervento in oggetto;

precisato che l'affidamento ha carattere fiduciario, pur in carenza di concorrenti offerte;

PROPONE

- di formalizzare l'incarico fiduciario all'Ing. Corda, sulla base del curriculum professionale presentato;
- di approvare l'allegato schema di convenzione di incarico regolante i rapporti contrattuali con il professionista;

II DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Acquisti;

SENTITI il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario

DELIBERA

- di affidare all'Ing. Corda, per le motivazioni esposte in premessa, la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 494/96, per la costruzione di una Casa Famiglia e Centro Diurno da ubicarsi nell'area del P.O. "F.lli Crobu" di Iglesias, la cui disponibilità finanziaria ammonta ad € 398.000,00;
- di approvare l'allegato schema di convenzione, regolante i rapporti con il professionista;
- di demandare al responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Puddu di provvedere per tutti gli adempimenti di cui alla legge 109/94, al D.P.R. 554/1999 e loro successive modifiche e integrazioni;
- di demandare al Servizio Bilancio/Contabilità l'apertura di uno specifico conto per i lavori in oggetto nell'ambito delle "immobilizzazioni in corso", comunicandone al Servizio Acquisti gli estremi identificativi.

DIRAMM/

DIRSAN/

SERV. ACQ./Agulli

PATR./E.Arcia



Il Direttore Generale
SIMEONE

**Azienda Unità Sanitaria Locale n° 7
Carbonia**

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

11 SET. 2003

attesta che la deliberazione n. **1963** del _____

è stata pubblicata nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n. 7

12 SET. 2003

a partire dal _____ al **26 SET. 2003**

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione

Il Responsabile Servizio Affari Generali

Dott.ssa **M. Gherita Cannas**



SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. n° 7 C A R B O N I A

CONVENZIONE

Contenente le norme e condizioni per il conferimento dell'incarico della progettazione, direzione lavori, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 494/96 dei lavori di costruzione di un nuovo fabbricato da destinare a Casa Famiglia e Centro Diurno nell'area di pertinenza del P. O. F.lli Crobu. =====

L'anno duemilauno, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n° 7, in Via Dalmazia 83, Carbonia =====

TRA I SIGNORI

1) Dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 Agosto 1945, nella qualità di Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore dell'Azienda Sanitaria Locale 7, con sede in Via Dalmazia 83, Carbonia, C.F. e P.IVA 02261310920, in seguito denominata "Azienda"; =====

2) Ing. Pierpaolo Corda, nato a Pirri, il 02.09.43 con studio in Pirri – Cagliari - Via Conte Rosso 3 E, residente in Cagliari – Pirri Via Conte Rosso 3 C. F. CRD PPL 43P02 4701X, iscritto all'Ordine Professionale della Provincia di Cagliari al n° 1518, il quale interviene al presente atto in nome, per conto e nell'interesse proprio, in seguito denominato Professionista; =====

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE : =====

ART.1 - L'Azienda USL 7 di Carbonia, in esecuzione della Deliberazione 2794 del 22 ottobre 2001, affida all'Ing. Pierpaolo Corda l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori, nonché di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per gli adempimenti di cui agli artt. 4 e 5 del D. Leg.vo 494/96 per i lavori di costruzione di un nuovo fabbricato da destinare a Casa Famiglia e Centro Diurno nell'area di pertinenza del P. O. F.lli Crobu per l'importo totale di progetto di € 398.000,00 (Euro trecentonovantottomila/00). L'incarico comprende tutte le seguenti prestazioni, così come disciplinate dal D.P.R. 554/99, in particolare dagli articoli dal 15 al 24, dal 46 al 49, 35 e 124, rilevando che il progetto deve tenere conto del rispetto del miglior rapporto fra benefici e costi globali di manutenzione e gestione e deve rispecchiare le ulteriori disposizioni fissate dal citato art. 15 D.P.R. 554/99. L'incarico comprende, inoltre, tutti gli oneri e gli adempimenti in sede di progettazione ed esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza così come previsto dal D. Lgs. 494/96, e quant'altro occorra per consentire l'accreditamento della struttura. =====

ART.2 - Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive dell'Amministrazione della U.S.L. ed in totale ottemperanza delle norme vigenti. Il medesimo professionista resterà obbligato alla rigorosa osservanza delle norme contenute nella legge 109/94 e successive modificazioni e integrazioni, del Regolamento adottato con D.P.R. 21.12.1999, n° 554 e del Capitolato Generale adottato con Decreto n° 145 del 19.04.2000. Il progetto dovrà essere

sviluppato in tutti i suoi particolari allegati in base alle disposizioni e direttive che riterrà opportuno impartire l'Amministrazione della U.S.L., tramite il Responsabile del Procedimento. ***Ai fini dell'art. 4 comma 61 della L.662/96*** il professionista rilascia apposita dichiarazione liberatoria per l'Azienda. =====

ART.3 - Il progettista dovrà presentare, nel termine di 8 (otto) giorni a decorrere dalla data di ricezione della lettera di incarico, il progetto preliminare, redatto ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 554/99, deve comprendere tutti gli impianti speciali nel rispetto delle norme CEI e leggi connesse (L. 46/90 e altre) nonché sulle barriere architettoniche, norme antincendio, norme sul contenimento energetico (L.10/91), quantificando l'entità approssimativa dell'opera e l'ordine di grandezza della spesa. Qualora, per l'elevatezza della spesa o per altro suo insindacabile giudizio, l'Azienda non ritenesse conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo delle successive fasi progettuali, la medesima sarà in facoltà di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del progettista. In siffatto caso, e sempre che il progetto preliminare sia stato giudicato dall'Amministrazione e, se del caso, dai competenti Organi tecnici di controllo, attendibile, adeguatamente studiato e regolare, competerà al progettista soltanto il compenso determinato dal suddetto D.P.R. 554/99, a titolo di tacitazione piena e definitiva di ogni corrispettivo e di ogni spesa ed oneri accessori sostenuti dal progettista in dipendenza della presente Convenzione. Qualora invece il progetto preliminare non venisse accolto per difetto dello

studio o per inattendibilità tecnica, al progettista non sarà dovuto compenso alcuno, né l'Amministrazione avrà l'obbligo di reincaricare lo stesso progettista di un nuovo studio, in sostituzione di quello non accettato. L'avvio delle successive fasi progettuali sarà riconosciuto dall'Azienda solo ed esclusivamente in presenza di formale autorizzazione epistolare.

ART.4 - I progetti definitivo ed esecutivo, elaborati in tutte le loro parti nel rispetto delle vigenti norme per le opere pubbliche, dovranno essere consegnati all'Amm.ne, nel numero degli esemplari occorrenti e richiesti dalla Azienda U.S.L., di una copia in controlucido e dei dischetti per computer necessari, contenenti gli elaborati di progetto. Il progetto definitivo deve essere prodotto entro il termine ultimo di giorni 8 (otto) dalla formale richiesta scritta dell'ASL. Il progetto esecutivo entro il termine di giorni 15 (quindici) dall'avvenuto null'osta sul progetto definitivo. Qualora la presentazione del progetto definitivo e/o esecutivo avvenga oltre il termine sopra indicato l'incarico si intende decaduto ed il professionista non potrà vantare diritto alcuno né alla corresponsione degli onorari né al rimborso spese. Eventuali consegne di progetto sia preliminare che definitivo e/o esecutivo dopo i termini precedentemente stabiliti comporteranno una penale giornaliera, se non adeguatamente giustificato il ritardo, di € 50,00 (Euro cinquanta/00), fatta salva la facoltà di rifiutare l'accettazione dei progetti stessi per ritardi eccedenti i 30 giorni e ritenerli come non prodotti, con automatico decadimento dell'incarico, fatta salva l'applicazione delle penali senza diritto ad alcun rimborso o

compenso. Il Professionista è tenuto a predisporre le necessarie richieste (che saranno firmate dall'Amm.ne) e documentazioni tecniche e a presentarle ai competenti Uffici, per l'ottenimento delle autorizzazioni e/o pareri preliminari necessari (C.T.R.,C.T.A.P.,VV.FF., Concessione Edilizia, etc.) e seguendo tutte le fasi di approvazione del progetto senza le quali il progetto non può ritenersi approvato. Il progetto deve essere esaustivo e tenere conto di tutte le norme esistenti, in specie quelle sull'accreditamento delle strutture sanitarie e sugli impianti. =====

ART.5 - Il Progettista si impegna a introdurre nel progetto, anche se elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e degli Enti Istituzionali, fino alla definitiva approvazione del progetto stesso secondo le norme stabilite per le opere per conto dello Stato e senza che ciò dia titolo a speciali maggiori compensi per il progettista.

ART. 6 - A rimborso delle spese di viaggio, di n° 4 copie complete del progetto esecutivo, delle spese per il Visto dell'Ordine di appartenenza sulle specifiche e quanto indicato nel precedente ART. 5 di vitto e di alloggio per il tempo prestato fuori ufficio dal progettista e dal suo personale di aiuto, nonché delle spese di sopralluogo, verifica e rilievi (ivi compresi gli impianti attuali) di qualunque natura incontrate per l'esecuzione del progetto ivi compresi eventuali rilievi topografici, e cioè per i rimborsi agli artt. 4 e 6 della Legge 02.03.49, n°143 e successivi aggiornamenti, sarà corrisposta al progettista dopo che il progetto sarà ritenuto ammissibile da parte

dell'Amministrazione e, se del caso, in quanto necessario dai Competenti Organi Tecnici la somma pari al 30% (trenta per cento) dell'onorario di cui al successivo art. 7, alla quale dovrà comunque applicarsi lo sconto del 10% offerto dal professionista. =====

ART. 7 - L'onorario per lo studio e la compilazione del progetto sarà calcolato ai sensi del D. M. 04.04.2001 "aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri e architetti". Agli effetti del conteggio degli onorari, l'incarico di che trattasi è compreso nella Classe I e Cat. b per il progetto architettonico, Classe III Cat. a per il progetto impianto idrico-sanitario, Classe III Cat. b per il progetto impianto di condizionamento, Classe III Cat. c per il progetto dell'Impianto Elettrico. Il conteggio degli onorari dovrà essere fatto sull'importo a base d'asta dei lavori. Sugli onorari, come sopra determinati, sarà applicato, ai sensi del comma 12 bis art. 4 L. 155 del 26.04.89, uno sconto del 10% (dieci per cento) sui minimi di tariffa. Qualora si verificasse un aumento dei tempi di esecuzione, rispetto a quelli contrattuali, gli onorari del Coordinatore in esecuzione, saranno aumentati in proporzione alla maggiore durata dei lavori. Qualora fosse redatta una perizia che comportasse una riedizione del Piano di Sicurezza, sarà riconosciuto un onorario aggiuntivo dedotto da quello per la redazione della perizia con lo stesso procedimento di calcolo relativo agli onorari del Coordinatore per la Progettazione. =====

ART.8 - Per la compilazione dei progetti di stralcio del progetto esecutivo redatto dal progettista, sia che l'elaborato del progetto stralcio avvenga prima dell'approvazione del progetto generale da

parte dei competenti Organi e sia che esso venga effettuato in via successiva sarà corrisposto al progettista che di fatto elabora il progetto stralcio un compenso pari al 25% che sarà calcolato sul compenso globale risultante dall'applicazione della tariffa professionale seguendo le stesse modalità per la determinazione del compenso relativo al progetto generale esecutivo, ma riferito all'importo dello stralcio, la misura percentuale in questo caso dei compensi accessori di cui all'art. 13 della Legge 02.03.1949, n° 143, sarà fissata nella stessa misura di quella stabilita all'art. 7.

ART.9 - Il pagamento degli onorari come sopra determinato sarà corrisposto quando il progetto preliminare o esecutivo abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Amministrazione e se del caso, da parte dei competenti Organi Tecnici, e solamente dietro presentazione da parte del progettista della polizza di cui al comma 5 art.30 L.109/94. Se il ritardo dell'approvazione non dipenda dall'Amministrazione bensì da manchevolezze di elaborazione del progetto, nella eventualità che il Professionista non produca il progetto con le modifiche necessarie nel termine di 30 giorni dalla richiesta saranno applicabili le penali previste dal precedente art. 5.

ART.10 - L'aggiornamento dei prezzi di progetto, quando la prestazione sia stata effettuata dallo stesso progettista sarà compensata nel seguente modo:

- a) Se l'aggiornamento è effettuato sulla base di semplici variazioni percentuali dei prezzi primitivi, con un'aliquota pari al 20% di quella relativa al preventivo particolareggiato di cui alla tabella B

allegata alla Legge 02.03.1949 n° 143; =====

b) Se l'aggiornamento è effettuato sulla base di nuove analisi, con un'aliquota pari al 40% di quella relativa al preventivo particolareggiato di cui alla tabella della medesima legge. Al compenso di cui alla lettera A) e B) del presente articolo dovranno naturalmente aggiungersi i compensi di cui all'art. 7 della presente convenzione e nella stessa misura percentuale fissata in tale articolo. =====

ART. 11- Il progetto, nelle sue diverse fasi, resterà di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio darvi o meno esecuzione, come anche introdurre nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni tutte quelle variazioni ed aggiunte che, sempre a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta e sempre che non venga in definitiva modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica e architettonica, nonché nei criteri informativi essenziali. =====

ART. 12 - Nel caso che il Progettista non ottemperi alle prescrizioni impartite dall'Amministrazione, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dell'incarico, la decisione in merito sarà demandata all'Organo Tecnico competente all'approvazione del progetto. Nel caso in cui il Professionista non ritenesse di uniformarsi alle decisioni del predetto Organo, l'Amministrazione potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed al Progettista non potrà essere liquidato compenso alcuno se non l'ammontare delle

spese in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata. =====

ART. 13 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, sia in relazione all'espletamento della prestazione e sia in ordine alla determinazione nel corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia. =====

ART. 14 - Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente affidamento nonché alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo saranno deferite al Giudice ordinario. E' escluso l'arbitrato. =====

ART. 15 - Se in fase di esecuzione dei lavori fosse necessario redigere una perizia per carenze progettuali, sarà applicata, senza possibilità di ricorso alcuno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, una penale pari al 10% dell'importo totale (onorari e spese) liquidato in sede progettuale. Per tale motivo la parcella relativa alla progettazione, come tutte le competenze in acconto saranno liquidate nella misura massima del 90% con trattenuta del 10%, a garanzia, da liquidarsi a collaudo positivo avvenuto, dell'opera. =====

ART. 16 - Il Professionista nelle proprie funzioni, si deve raccordare con il Responsabile del Procedimento individuato dalla ASL, che rappresenta le esigenze dell'Amministrazione. =====

ART. 17 - Sono a carico del Professionista le spese di bollo e di

registrazione della presente convenzione nonché le imposte e le tasse previste dalle vigenti disposizioni ed i diritti di segreteria, senza diritto a rivalsa, in relazione agli effetti conseguenti alla stipulazione della presente convenzione. =====

ART. 18 - Per quanto concerne l'incarico affidatogli il Professionista elegge domicilio ai fini legali nel Comune di Carbonia (CA). L'importo presuntivo degli onorari, comprensivo dei rimborsi spese, è di € 55.143,00 (Euro cinquantacinquemilacentotrentatré). =====

ART.19. Il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non aver rapporti con Amministrazioni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidatogli, che quindi non esistono impedimenti di nessun tipo in ordine allo svolgimento dell'incarico affidatogli. =====

ART. 20 - La registrazione fiscale della presente convenzione avverrà a tassa fissa, essendo le prestazioni professionali previste operazioni imponibili ai fini IVA. =====

ART. 21 - La presente convenzione è senz'altro impegnativa per il Professionista mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo l'approvazione di Legge.

IL PROFESSIONISTA

II DIRETTORE GENERALE

Documento sottoscritto di
10 pagine

Il Responsabile del Servizio

[Signature]

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. *1963* DEI 11 SET. 2003

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SANITARIO



IL DIRETTORE GENERALE

[Signature]